

D.L. 6-12-2011 n. 201.

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. Inizio modulo

TITOLO IV

Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I

Liberalizzazioni

Art. 31 *Esercizi commerciali*

1. In materia di esercizi commerciali, all'[articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ⁽⁹⁹⁾

(99) Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 32 *Farmacie*

1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'[articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei

requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all' [articolo 8, comma 10, lettera c\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all' [articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, e di cui all' [articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219](#), nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il medesimo decreto, sentita l' Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. ⁽¹⁰⁰⁾

1-bis. Il Ministero della salute, sentita l' Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all' [articolo 8, comma 10, lettera c\), della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1. ⁽¹⁰¹⁾

2. Negli esercizi commerciali di cui all' [articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato [articolo 5](#), nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura. ⁽¹⁰³⁾

3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all' [art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti. ⁽¹⁰²⁾

(100) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(101) Comma inserito dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(102) Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(103) Vedi, anche, l'[art. 11, comma 10, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#).

Capo II

Concorrenza

Art. 34 *Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante*

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'[articolo 117, comma 2, lettere e\) ed m\), della Costituzione](#), al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'[art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) e i servizi di comunicazione come definiti dall'[art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno). ⁽¹⁰⁵⁾

(105) Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

Art. 40 *Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese*

1. Il comma 3 dell' [articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali». ⁽¹¹⁹⁾

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#):

a) all'[articolo 4](#), comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile";

b) all'[articolo 4](#), comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse;

c) il comma 3-bis dell'[articolo 5](#) è abrogato;

d) al comma 4, dell'[articolo 9](#), l'ultimo periodo è soppresso;

e) la lettera h) del comma 1 dell'[articolo 43](#) è soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) è inserito il seguente comma: «9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394](#), o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».

(120)

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'[articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), le parole "entro il giorno 16", sono sostituire con le seguenti: "entro la fine".

5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.». Al comma 9 del medesimo [articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#), le parole: «con attività in esercizio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche,

purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi». ⁽¹²⁰⁾

6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il [decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406](#)- Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'[articolo 2, comma 1, lett. o\) del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161](#), le parole "o per gli utenti" sono soppresse.

8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'[articolo 193](#) del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto [articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#). La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli [articoli 15](#), comma 1, lettere g) ed h), e [100, comma 2, lettere e\) ed f\)](#), del [testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli [articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) e successive modificazioni.

9-bis. All' [articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari». ⁽¹²¹⁾

9-ter. Il termine di cui all' [articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato. ⁽¹²¹⁾

(119) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(120) Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(121) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214](#).
